

REGOLAMENTO (CEE) N. 1534/91 DEL CONSIGLIO

del 31 maggio 1991

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 87,

vista la proposta della Commissione (¹),

visto il parere del Parlamento europeo (²),

visto il parere del Comitato economico e sociale (³),

considerando che l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato può essere dichiarato inapplicabile, a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo, a categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate che soddisfino alle condizioni stabilite nello stesso paragrafo 3;

considerando che le modalità d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato devono essere stabilite con un regolamento in base all'articolo 87 del trattato;

considerando che la cooperazione tra le imprese nel settore delle assicurazioni è, entro certi limiti, auspicabile per il corretto funzionamento del settore e nel contempo per tutelare i diritti dei consumatori;

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (⁴), consente alla Commissione di esercitare uno stretto controllo sui problemi relativi alle concentrazioni in tutti i settori, compreso il settore delle assicurazioni;

considerando che le esenzioni in forza dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato non possono essere tali da pregiudicare le disposizioni comunitarie e nazionali che tutelano i diritti dei consumatori in questo settore;

considerando che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che contribuiscono al raggiungimento di tal

fine possono, nella misura in cui ricadono nel divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato, esserne esentati a determinate condizioni; che ciò vale in particolare per accordi, decisioni e pratiche concordate riguardanti tariffe di premi comuni di rischio basate esclusivamente su statistiche collettive o sul numero di sinistri, condizioni generali di assicurazione comuni, la copertura in comune di certi tipi di rischi, il regolamento dei sinistri, la sperimentazione e riconoscimento di sistemi di sicurezza e i registri sui rischi aggravati e i relativi sistemi d'informazione;

considerando che, dato il gran numero di notifiche effettuate a norma del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (⁵), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, è opportuno, al fine di facilitare l'assolvimento del suo compito, conferire alla Commissione il potere di dichiarare, mediante regolamento, inapplicabili a talune categorie di tali accordi, decisioni e pratiche concordate le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato;

considerando che occorre precisare le condizioni alle quali la Commissione potrà esercitare tale potere, in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri;

considerando che nell'esercizio di tale potere la Commissione terrà conto non solo del pericolo dell'eliminazione della concorrenza su una parte sostanziale del mercato comune e di eventuali vantaggi per gli assicurati risultanti dagli accordi, ma anche del pericolo che la proliferazione di clausole vessatorie nonché l'utilizzazione di società di comodo comporterebbero per gli assicurati stessi;

considerando che la tenuta di registri e l'utilizzazione di informazioni sui rischi aggravati dovranno garantire l'adeguata tutela della riservatezza;

(¹) GU n. C 16 del 23. 1. 1990, pag. 13.

(²) GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 57.

(³) GU n. C 182 del 23. 7. 1990, pag. 27.

(⁴) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1.

(⁵) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.